

# valori

€ 4,00

Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità

## finanza

LE CASSE DELLE BANCHE  
SONO PIENE  
DI CREDITI AVARIATI

## economia solidale

ADDIO AUTO  
DI PROPRIETÀ  
IL FUTURO  
È IL CAR SHARING

## internazionale

LA GRAN BRETAGNA  
SI VEDE FUORI  
DALL'UNIONE EUROPEA?

# A porte aperte

Il lavoro è dignità e responsabilità.  
Anche per un detenuto.  
Ormai è dimostrato: un modello  
di "carcere dei diritti" riduce la recidiva

PAOLO ARCIERI PER LA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOLAIO WWW.ARCOLAIO.ORG

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, NE/VR, Confindustria I.R.



# IL CARCERE DEI DIRITTI

di Lucia Castellano



## L'AUTORE

### LUCIA CASTELLANO

Dal 1991 al 2011 direttore di numerosi istituti penitenziari: Marassi a Genova, poi Eboli (Sa), Secondigliano (Na), Alghero (Ss) e infine Bollate (Mi), dal 2002 al 2011, quando entra nella giunta milanese del sindaco Giuliano Pisapia. Oggi è capogruppo della Lista Civica di opposizione a sostegno di Umberto Ambrosoli in Regione Lombardia. Ha raccontato nel libro "Diritti e Castighi" la vergogna della detenzione in Italia.

**D**etenzione non significa "afflittività", anche se nella cultura collettiva questa concezione è ancora ampiamente diffusa. È superata la concezione di un carcere punitivo, a porte chiuse, con giornate cadenzate da una routine ripetitiva, dal ritmo della porta della cella che si apre e si chiude agli stessi orari, da mansioni umilianti e dequalificanti e dalla totale assenza di autodeterminazione del detenuto. O almeno dovrebbe esserlo: le leggi lo stabiliscono da tempo. In Italia abbiamo una delle normative più avanzate in tal senso, che risale a quarant'anni fa: la 354/75, che pone alla base della vita *intramoenia* il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei detenuti ed elenca i pilastri del trattamento rieducativo in carcere: il lavoro, la scuola, le attività sportive, la religione, le relazioni affettive. Tutti elementi che fanno sì che il detenuto possa vivere una vita simile a quella degli uomini liberi, con la sola differenza che il muro di cinta non si può varcare. L'Europa ha poi ripreso e ampliato il concetto di "carcere dei diritti" con le regole penitenziarie del 2006. In questo scenario di norme cogenti, nazionali e sovranazionali, pressoché inapplicate, si inserisce la Corte europea dei diritti umani (Cedu) che, con la "sentenza pilota" Torregiani, ha condannato il nostro Paese per trattamenti disumani e degradanti, dandoci un anno di tempo per modificare "in toto" l'impostazione del sistema penitenziario, partendo dagli spazi minimi da garantire a ciascun recluso, ma non solo. Non è soltanto la dimensione delle celle (uno dei temi che più è stato sottolineato sui giornali), ma l'intero modello di detenzione a essere "indagato" dalla Cedu.

La vera rivoluzione che l'Europa si aspetta da noi sarebbe, dunque, quella di applicare le leggi vigenti. Norme che spesso restano sulla carta. E molte carceri in Italia sono ancora luoghi chiusi,

rigidi, con un verticismo gerarchico, dove vige una totale restrizione delle libertà dei detenuti. A dimostrazione che le leggi non bastano, bisogna cambiare la cultura.

Una recente ricerca, condotta dall'Università di Essex e dall'Einaudi Institute for Economics and Finance (di cui si parla in questo numero di *Valori*) dimostra che la recidiva si abbatta notevolmente per gli ospiti di un "carcere dei diritti", dove il potere assoluto e invasivo dell'istituzione totale si ritrae, lasciando posto alla massima libertà possibile e autonomia del singolo (compatibilmente con il muro di cinta). Come ha dichiarato, in diverse sentenze, la Corte Costituzionale, quanta più libertà concedi a un detenuto, tanto più puoi misurare la sua capacità di gestirla. È quello che si tenta di realizzare nel carcere di Bollate (oggetto della suddetta ricerca): applicare un modello basato sulla cittadinanza attiva dei detenuti, che partecipano alle decisioni che riguardano la vita del carcere. Con questo modello il ruolo della polizia penitenziaria si trasforma: diventa assimilabile al poliziotto di quartiere, che garantisce la sicurezza in un luogo dove le persone si muovono liberamente. Sono necessari meno poliziotti, con conseguente riduzione dei costi.

All'interno del carcere dei diritti i detenuti possono muoversi senza accompagnamento. E, ovviamente, lavorano. Il lavoro, per avere una funzione reale, deve essere remunerato e qualificante, non afflittivo. Il lavoro forzato e gratuito non ha senso nel percorso di riappropriazione responsabile della libertà. In buona sostanza, dunque, il carcere, per produrre la definitiva libertà dei propri abitanti, come vuole la Costituzione, deve rivoluzionare sé stesso. È questo il messaggio della Corte europea dei diritti umani. Siamo sulla buona strada. \*



# Meno criminali con il carcere dei diritti

di Elisabetta Tramonto

**Un modello carcerario che tratta il detenuto con dignità, lo responsabilizza e gli permette di lavorare e di imparare riduce la recidiva del 10% circa. Lo dimostra una ricerca appena conclusa**

gni "ospite" può entrare e uscire dalla sua "stanza" quando vuole; andare a scuola, in biblioteca, in palestra, a lavorare. Per ogni sezione viene eletto un rappresentante e ognuno è responsabile di una delle attività in comune (dalla palestra alla biblioteca alla scuola) di cui ha personalmente cura. Vengono organizzati gruppi di discussione in cui si prendono insieme le decisioni sulle attività da svolgere. Potrebbe sembrare la descrizione di una scuola, di un condominio in co-housing o addirittura di un villaggio turistico. E invece si tratta di un carcere. Non uno qualunque, è la casa di reclusione di Bollate, appena fuori Milano. Intendiamoci, non è certo una vacanza quella che i detenuti trascorrono nel penitenziario: al posto delle "stanze" ci sono le celle, essere "ospite" non è una scelta, ci sono obblighi, regole e soprattutto un muro di cinta invalicabile. Ma questa particolare struttura è quanto in Italia possa esistere di più vicino alla definizione di reclusione secondo la legge 354 del 1975 (vedi **BOX**): una reclusione fatta di dignità e di autodeterminazione, di reinserimento e di diritti. Così viene chiamato questo modello penitenziario: il "carcere dei diritti". È organizzato in modo da rispettare il detenuto-persona, da favorirne il reinserimento nella società. E ha enormi vantaggi sociali: i detenuti che escono da un carcere di questo tipo sono meno propensi a ripetere il reato commesso. A Bollate la recidiva è del 20%, contro il 70% di media in Italia. Un vantaggio per la società, che vede ridurre la criminalità, ma anche un risparmio per lo Stato, perché le spese penitenziarie si abbassano di molto.

Il legame tra il modello di carcerazione e la recidiva è stato dimostrato da una ricerca da poco

conclusa, ma non ancora pubblicata, realizzata dall'Università di Essex e dall'Einaudi Institute for Economics Finance, avviata a settembre 2012 su impulso de *Il Sole 24 Ore* e con la collaborazione del ministero della Giustizia. Scopo della ricerca, che si è concentrata proprio sul carcere di Bollate, era misurare gli effetti sulla recidiva degli interventi di riabilitazione in carcere, dal lavoro a tutte le iniziative di responsabilizzazione del detenuto. Risultato: chi sconta la pena in un istituto "aperto" vedrà ridurre la recidiva di circa 10 punti percentuali. Considerando che ogni anno entrano in carcere circa 9mila persone, di cui la maggior parte ha alle spalle una precedente condanna, i 10 punti di recidiva ridotti potrebbero tradursi in 900 detenuti in meno all'anno.

## I NUMERI PARLANO DA SOLI

«Bollate è un caso a parte, lo sapevamo quando abbiamo iniziato la ricerca», spiega a *Valori* Daniele Terlizze, direttore dell'Einaudi Institute for Economics Finance, uno degli autori della ricerca, insieme a Giovanni Mastrobuoni dell'Università di Essex. «La maggior parte dei detenuti che arriva in questa casa di reclusione è selezionata sulla base del reato commesso e dei precedenti, vengono scelti i "migliori". Non costituirebbero un campione rappresentativo del detenuto italiano medio. Abbiamo quindi concentrato l'analisi sui carcerati mandati a Bollate da altri istituti (un secondo modo per entrare), non selezionati, e abbiamo confrontato, a parità di pena, l'impatto del tempo trascorso in questo carcere sulla tendenza a ripetere il crimine. È emerso che ogni anno in più trascorso a Bollate, invece che in un altro penitenziario, porta

Momenti di lavoro nel carcere di Bollate con la cooperativa ABC Catering - La sapienza in tavola



a un calo della recidiva del 10% circa». E continua: «Dalla ricerca non emergono i meccanismi che portano a una riduzione della recidiva, ma è evidente che il modello detentivo applicato a Bollate provoca effetti enormemente positivi: il non dover restare in cella chiusi a ozio, il lavoro, lo studio, le relazioni umane, essere trattati in modo dignitoso sembrano avere effetti rieducativi molto più marcati di un carcere punitivo».

E i benefici per la società sono evidenti. Anche in termini economici. Un detenuto a Bollate costa molto meno: 64 euro al giorno, contro i 130 euro (nel 2013) della media italiana. Merito anche di un diverso modo di intendere la sorveglianza: invece che un controllo a uomo, con in media una guardia per ogni detenuto, in questo carcere, a fronte dei 1.150 detenuti, ci sono solo 430 poliziotti.

### UN MODELLO NON IMITATO

Il modello Bollate sembra dunque portare notevoli vantaggi. E allora perché le altre carceri non lo imitano? Prendiamo solo l'elemento lavoro: perché così pochi detenuti lavorano? Dei 54.400 carcerati oggi in Italia lavorano in 14.100 (il 25%) di cui solo 2.364 (4%) per cooperative esterne. Abbiamo chiesto qualche spiegazione a Luigi Pagano, oggi funzionario del Dap, per anni direttore del carcere milanese di San Vittore. «Il lavoro è un elemento fondamentale nel trattamento rieducativo del detenuto – spiega Pagano –, il problema è metterlo in pratica nelle carceri italiane, che presentano oggettivi impedimenti. Problemi organizzativi, che rendono difficile per un detenuto svolgere una mansione continuamente. Problemi di sicurezza: per entrare e uscire da un penitenziario e per movimentare la merce un'impresa deve superare numerosi controlli e ne risulta inevitabilmente rallentata. Problemi architettonici: la struttura edile della maggior parte dei penitenziari in Italia è inadatta a un modello "aperto". Sono molte le barriere da abbattere nelle carceri italiane per introdurre una politica alla Bollate, soprattutto culturali. Ma stiamo cercando di cambiare la situazione: rivedendo i penitenziari anche da un punto di vista edilizio. Stiamo selezionando le strutture più adatte a mettere in pratica una trasformazione. E anche sul fronte organizzativo, stiamo cercando di introdurre delle modifiche, con maggiori spazi per la vita in comune dei detenuti, per le attività lavorative. Ma deve anche cambiare la concezione di lavoro in carcere, che va considerato uno strumento rieducativo, da un lato, e, dall'altro, bisogna far sì che per un'impresa sia conveniente dare lavoro ai detenuti». \*

## I DETENUTI PRESENTI NELLE CARCERI ITALIANE (PER REGIONE, 2014) E QUANTI LAVORANO (PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER L'ESTERNO)

Fonte: DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - UFFICIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO STATISTICA E AUTOMAZIONE DI SUPPORTO DIPARTIMENTALE - SEZIONE STATISTICA (NOVEMBRE 2014)

Fonte: D.A.P. - UFFICIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO - SEZIONE STATISTICA (GIUGNO 2014)

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti	Totale lavoratori	Alle dipendenze dell'amm.	Non alle dipendenze dell'amm.
ABRUZZO	8	1.502	1.830	630	582	48
BASILICATA	3	470	451	113	109	4
CALABRIA	13	2.620	2.467	552	518	34
CAMPANIA	17	6.082	7.358	1.424	1.207	217
EMILIA ROMAGNA	12	2.799	2.934	733	627	106
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	484	622	124	104	20
LAZIO	14	5.114	5.671	1.534	1.316	218
LIGURIA	7	1.174	1.407	271	215	56
LOMBARDIA	19	6.060	7.851	2.212	1.605	607
MARCHE	7	822	885	237	208	29
MOLISE	3	274	329	102	92	10
PIEMONTE	13	3.826	3.600	1.037	882	155
PUGLIA	11	2.377	3.407	840	733	107
SARDEGNA	12	2.427	1.843	670	622	48
SICILIA	24	5.979	6.048	1.221	1.098	123
TOSCANA	18	3.340	3.349	1.139	985	154
TRENTINO ALTO ADIGE	2	509	307	112	98	14
UMBRIA	4	1.314	1.417	333	309	24
VALLE D'AOSTA	1	180	144	44	36	8
VENETO	10	1.956	2.508	771	389	382
<b>Totale nazionale</b>	<b>203</b>	<b>49.309</b>	<b>54.428</b>	<b>14.099</b>	<b>11.735</b>	<b>2.364</b>

(\*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

## Una legge rivoluzionaria. Se solo fosse applicata

Alcuni estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

**Art. 1. Trattamento e rieducazione** "Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona". "Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi".

**Art. 12. Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione** "Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici [...]. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati".

**Art. 15. Elementi del trattamento** "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro".

**Art. 20. Lavoro** "Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato".

"L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale".

**Art. 27. Attività culturali, ricreative e sportive** Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.